

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 26 luglio 2018

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

LORO INDIRIZZI

Con la presente Circolare vi aggiorniamo sulle nuove modalita' di acquisto dei carburanti e sulle altre novita' fiscali.

Le nuove modalita' per i rifornimenti di carburante

Scheda carburante: Cosa e' successo?

Dapprima era stato previsto che dall'1.7.2018 gli acquisti di carburante per autotrazione dovessero essere certificati da fattura elettronica e pagati solo con mezzi tracciabili, abolendo la scheda carburanti.

Il D.L. 79/2018 ha invece differito l'obbligo della fatturazione elettronica per l'acquisto dei carburanti al prossimo 1° gennaio, ma non ha differito l'obbligo di pagare con documenti tracciabili, che percio' rimane dall'1.7 al 31.12.2018. Comunque la fattura elettronica rimane obbligatoria, dal 1° luglio di quest'anno, per la cessione di benzina e gasolio per autotrazione per i soggetti diversi dai distributori (es. l'Eni quando riempie un serbatoio aziendale).

Scheda carburante: come ci si deve comportare fino al 31 dicembre 2018 ?

La scheda carburante quindi vede oggi una nuova vita, seppur breve e circoscritta a soli 6 mesi, essendo stata spostata l'abolizione a partire dal 1° gennaio 2019.

Con tale ripensamento di fatto si è ristabilito il precedente ordine delle cose e a oggi, ai fini della rilevazione contabile dell'acquisto di carburante, si dovrà procedere come prima, salvo l'obbligo di pagare con strumenti tracciabili (no i contanti, pena l'indetraibilità dell'Iva e l'indeducibilità del costo).

Il problema principale con l'utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici riguarda la detrazione Iva, normalmente pari al 40%: l'Agenzia delle entrate ha chiarito che a tal fine il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l'attività economica, l'arte o la professione e che dall'estratto conto rilasciato dall'emittente della carta devono emergere tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto quali, ad esempio:

- la data del rifornimento;
- il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento;
- l'ammontare del relativo corrispettivo.

In mancanza di tali dati l'Iva e' indetraibile.

Contabilmente

Ipotizziamo di aver effettuato in luglio 2018 n. 5 rifornimenti da € 60 cadauno per un'auto aziendale, utilizzando la Scheda Carburanti ed effettuando il pagamento con bancomat aziendale, per un totale di € 300.

Ad ogni rifornimento in contabilità registriamo (Sp = Stato patrimoniale, Ce = Conto economico):

DARE

AVERE

Anticipi a Fornitori (Sp) 60

Banca (Sp) 60

A fine mese, scorpendo l'Iva 22% abbiamo un imponibile di € 245,90 ed un'Iva di € 54,10, detraibile solo per il 40% e quindi per € 21,64; pertanto registreremo:

DARE

AVERE

Spese carburante (Ce) € 278,36

Fornitore XXX (Sp) € 300

Iva acquisti detraibile (Sp) € 21,64

e poi:

DARE

AVERE

Fornitore XXX (Sp) € 300

Anticipi a Fornitori (Sp) € 300

Stando ai chiarimenti della circ. Ag. Entrate n. 8/2018 sarebbero validi anche i pagamenti tracciati effettuati dal contribuente in via **mediata**, purché però "siano allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corrisposizioni con strumenti "tracciabili" (es. pagamento con bancomat del dipendente poi rimborsato dalla società con bonifico).

Concludendo, ribadiamo che i pagamenti per contanti dall'1.7.2018 non consentono la detraibilità dell'Iva né la deducibilità fiscale del costo del carburante.

Le retribuzioni dipendenti non si possono più pagare per contanti

Ricordiamo che a far data dal **1° luglio 2018** non è più possibile retribuire in contanti i propri dipendenti.

Restano esclusi i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, i rapporti di lavoro domestico, nonché i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Le somme erogate ai lavoratori o collaboratori, che non rientrino nel concetto di retribuzione, quali, ad esempio, gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione, **non sono soggette** alla nuova tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni, ma raccomandiamo comunque di evitare il contante e procedere, ad es., con assegno o bonifico.

Contratti di locazione a canone concordato: altre complicazioni

Non c'è pace per il povero contribuente. Il bello è che si dettano oggi regole applicandole al passato.

Parliamo dei contratti di locazione. Come è noto, particolare favore hanno incontrato in questi ultimi anni i contratti di locazione a canone concordato, quelli cioè a canone calmierato, di solito di durata 3+2 anni, in quanto non scontano né bolli né imposta di registro e sono tassati Irpef con agevolazioni fiscali.

Se il contratto è stato redatto alla presenza delle Associazioni di categoria siamo di fronte ad un contratto assistito, che va già bene così; se invece è stato redatto dalle parti senza la presenza delle Associazioni di categoria abbiamo un **contratto non assistito**.

In particolare per questi contratti i Comuni prevedono di solito una riduzione dell'IMU del 25% oltre ad aliquote di favore.

Lo Stato prevede, ma solo se l'immobile è situato in Comuni ad alta tensione abitativa o limitrofi, una riduzione della base imponibile del 30% Irpef ovvero, se si è optato per la cedolare secca, la riduzione dell'aliquota dal 21% al 10%.

La vulcanica mente del Legislatore è riuscita a complicare ulteriormente anche questa normativa.

Ora è stato detto di recente che il contratto a canone concordato non assistito deve possedere il visto, in gergo **l'Attestazione**, delle Associazioni di categoria (proprietari ed inquilini) che attestino che il canone pattuito tra le parti è congruo sulla base dei parametri fissati dai vari accordi territoriali.

Cos'è l'Attestazione? In pratica, sulla base dei parametri (ubicazione dell'immobile, metratura, vani, stato di manutenzione, giardino, ascensore, ecc.) le Associazioni di categoria rilasciano un documento attestante che il canone pattuito non supera i limiti previsti dagli accordi territoriali. Naturalmente questa Attestazione non è gratuita!

E chi non la richiede non può beneficiare delle agevolazioni fiscali sopra citate.

Fiscalmente l'Ag. Entrate, basandosi sulla Ris. 31/E del 20.4.2018, ha oggi precisato che **le parti hanno l'obbligo di acquisire l'attestazione** (nel caso di contratto non assistito) **ai fini della fruizione delle relative agevolazioni fiscali**. L'attestazione non risulta, invece, necessaria per i contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore, avvenuta il **30.3.2017**, del DM 16.1.2017 ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.

La confusione regna sovrana ed a farne le spese è sempre il contribuente, che si vedrà notificata una cartella esattoriale con la revoca dei benefici fiscali se non si sarà adeguato.

Operativamente cosa fare allora?

- per i contratti a canone concordato che si andranno a fare, redigerli con l'assistenza delle Associazioni di categoria, così l'Attestazione viene allegata al contratto stesso e si è a posto;
- per i contratti a canone concordato assistiti in corso non occorre fare nulla fino alla loro scadenza;
- per i contratti a canone concordato non assistiti in corso, rivolgersi ad una Associazione di categoria dei proprietari o degli inquilini per farsi rilasciare, ora per allora e sperando che vada bene, l'Attestazione.

Tasso di interesse legale 0,3% e interessi moratori all'8%

Fino al 31.12.2017 la misura del **saggio degli interessi legali** di cui all'art. 1284 c.c. era dello 0,1% in ragione d'anno. Dall'1.1.2018 la misura è stata fissata allo **0,3%**.

Tasso di interesse da applicare in caso di ritardo nei pagamenti: **8%**

È stato pubblicato il Comunicato del MEF nel quale viene indicato il saggio di interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali; Per il secondo semestre 2018 il tasso di riferimento è pari allo 0%, al quale va aggiunto l'**8%** previsto dal D.Lgs. 231/2002.

Nuovo sito ENEA per trasmettere i dati degli interventi edilizi

La vita si complica ogni giorno di più, con ulteriori costi per chi si avventura in una ristrutturazione di un immobile. Come si temeva, dal 2018 occorre trasmettere al sito dell'Enea non solo gli interventi agevolati al 65% per risparmio energetico ma anche tutti gli altri interventi di ristrutturazione, agevolati al 50%, che comunque influiscono sull'efficienza energetica dell'immobile.

Con una nota pubblicata sul sito www.acs.enea.it, l'ENEA ha comunicato che è in fase di test un nuovo sito dedicato alla trasmissione dei dati degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50% (art. 16 bis, D.P.R. n. 917/86), precisando che, terminata la fase di realizzazione, tale sito sarà messo in linea e reso attivo. Il termine dei 90 giorni dalla data di fine dei lavori per la trasmissione all'ENEA dei dati, per gli interventi già ultimati, decorrerà dalla data di apertura del sito.

Bonus sul risparmio energetico: nuovi massimali unitari di spesa

E non è finita: è in corso di pubblicazione una bozza di decreto con il quale sono state riviste le regole in merito alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. In particolare, il decreto prevede l'introduzione di 28 massimali unitari di spesa per ogni singola tipologia di intervento e calcolati per unità di prodotto acquistata. Tali massimali saranno determinati sulla base di due parametri:

- metro quadro per l'acquisto ad esempio di infissi e schermature solari. In particolare per gli infissi saranno previste due fasce di massimali rispettivamente di euro 350 o euro 450 per ogni metro quadrato acquistato, in base alla collocazione dell'immobile. Per le schermature è previsto un limite unico di spesa di euro 180 al metro quadrato;
- KW per l'acquisto di caldaie e pompe di calore. Nel caso di una caldaia a condensazione con potenza nominale inferiore ai 35KW, la soglia di spesa ammissibile è pari ad euro 250 per ogni KW, mentre sopra i 35 KW la soglia si abbassa a euro 200 per ogni KW.

Pertanto i contribuenti, ai fini agevolativi, dovranno osservare sia il tetto previsto per la spesa complessiva, sia la soglia di spesa per il singolo intervento di riqualificazione energetica. La parte eccedente di spesa che supera la soglia prevista non sarà detraibile.

La fatturazione elettronica

Salvo proroghe, dall'1.1.2019 saremo obbligati alla fatturazione elettronica. Diverse aziende cominceranno anche prima, allo scopo di testare le procedure ed i programmi gestionali.

Dopo le ferie, se avremo a disposizione tutti i provvedimenti definitivi di questa "rivoluzione", entreremo nei dettagli. Per ora possiamo dire che la fattura elettronica, che avrà un suo formato **XML**, una volta emessa va spedita allo SDI (Sistema di Interscambio gestito dall'Ag. Entrate), il quale poi provvederà a trasmetterla al cliente.

Per fare ciò occorre che sia il fornitore che il cliente siano accreditati con un codice personalizzato allo SDI.

Quindi avremo un enorme ampliamento del "Grande Fratello", che avrà a disposizione, oltre ai dati che già comunichiamo, anche tutte le fatture emesse o ricevute delle aziende.

Sarà anche più laboriosa la correzione di eventuali fatture emesse.

Per prepararci a questa novità suggeriamo di contattare fin d'ora la software house affinché aggiorni i programmi gestionali e ci metta in condizione di poter emettere, ricevere, controllare ed archiviare le fatture elettroniche. Se la software house non fosse in grado sappiate che esistono diverse società che, a pagamento, offrono questo servizio.

A questo punto non rimane che augurare a tutti BUONE FERIE, ricordandovi che lo Studio riaprirà ai primi di settembre.